



Giudizio n. 46120

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice

unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 46120** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nata a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Cristina Carroni, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Udite, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Donatella Cristina Carroni per la ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** del 24 maggio 2023, la signora (omissis), già dipendente dal MIUR e collocata a riposo dal 1° settembre 2018, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento affermando che, sulla base della documentazione in proprio possesso, sull'imponibile pensionabile risultavano redditi non registrati per circa 69.000,00 euro.

La ricorrente ha ricordato di avere già ottenuto, dopo numerosi contatti telefonici e diretti, una riliquidazione del trattamento di pensione comunicatole

con nota Inps, Direzione provinciale di Bologna, del 14 luglio 2021. Tuttavia, ritenendo detta ricostruzione solo parziale, ha proposto ricorso amministrativo che l'Inps ha giudicato improcedibile sulla base della circostanza che aveva già provveduto a un'ulteriore ricostruzione della pensione in argomento, previo inserimento nel conto assicurativo della ricorrente di circa 11.500 euro di retribuzioni pensionabili.

Con la memoria aveva descritto come segue le differenze che risulterebbero sull'imponibile pensionabile tra quanto a lei spettante e quanto riconosciute:

“quanto all'anno 1997, per il servizio prestato presso l'Istituto ” (omissis) “in Bologna, non risultano conteggiate le ferie non fruiti;

quanto agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, per il servizio prestato presso l'Istituto ” (omissis) “ in (omissis), non risultano conteggiati i compensi accessori, ferie non fruiti e/o altri importi;

quanto agli anni 2003 e 2004, per il servizio prestato presso l'Istituto “(omissis)” in (omissis) non risultano conteggiati i compensi accessori, ferie non fruiti e altri importi;

quanto agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 per il servizio prestato presso l'Istituto “(omissis)” in (omissis) non risultano conteggiati i compensi accessori, ferie non fruiti e/o altri importi;

quanto all'anno 2012, la differenza osservata è calcolata anche con riferimento alle differenze stipendiali, per € 7.507,99 riconosciute per il periodo 2006 – 2012 in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 746/2012 del 8 giugno 2012;

quanto all'anno 2013 per il servizio prestato presso l'Istituto

“(omissis) “in (omissis) fino al 31 agosto 2013 e dal settembre 2013 in ruolo presso l’” (omissis) “in (omissis), non risultano conteggiati i compensi accessori ed i compensi per il servizio prestato in occasione degli Esami di stato presso “(omissis) “in (omissis)”.

Ha evidenziato che la vicenda si era trascinata per oltre cinque anni e che le aveva cagionato notevole disagio, come conseguenze della circostanza che l’Inps non aveva prontamente acquisito la documentazione necessaria per lavorare correttamente la sua posizione e che gli Istituti scolastici non avevano messo tale documentazione a disposizione. Per quanto da ultimo esposto, aveva altresì chiesto il risarcimento dei danni patiti.

Nel rassegnare le **conclusioni**, la ricorrente ha domandato la riliquidazione del trattamento pensionistico percepito a decorrere dal 1° settembre 2018, oltre a arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Inoltre, che il rappresentante legale *pro tempore* dell’Inps di Bologna fosse condannato al risarcimento del danno. Con vittoria di spese.

2. L’Inps si è costituito con memoria depositata in data 6 ottobre 2023.

Innanzitutto, ha ricordato che la liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici avviene sulla base dei dati retributivi trasmessi dalle amministrazioni datrici di lavoro.

Ha ricordato, inoltre, che il trattamento pensionistico della ricorrente è stato oggetto di due riliquidazioni sulla base della posizione assicurativa certificata dal datore di lavoro.

Ha, infine, evidenziato che la competenza su eventuali denunce a variazione, o la modifica sull’applicativo NewPassweb, per quanto riguarda gli ulteriori imponibili dei quali si chiede l’implementazione, è esclusivamente a

carico degli istituti scolastici presso i quali la ricorrente ha prestato servizio e che, pertanto, l'Istituto previdenziale potrebbe procedere a una nuova riliquidazione solo a seguito della variazione della posizione assicurativa, a fronte dell'ingresso di nuove denunce o dell'intervento della scuola di appartenenza.

Nel rassegnare le conclusioni, l'Istituto previdenziale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3. A seguito dell'**udienza del 17 ottobre 2023**, questa Corte aveva preso atto di avere necessità, per la definizione della questione, di acquisire ulteriore documentazione relativa ai servizi prestati dalla ricorrente, oltre a informazioni in merito all'avvenuta o meno trasmissione all'Inps degli stessi nonché, in quest'ultimo caso, alle motivazioni della mancata trasmissione.

Per quanto sopra, con l'ordinanza istruttoria n. 29/2023 ha ordinato all'Ufficio scolastico regionale di rispondere ai seguenti quesiti:

1- se i servizi in contestazione fossero stati effettivamente prestati dalla ricorrente;

2- se i servizi in contestazione effettivamente prestati dalla ricorrente fossero stati trasmessi all'Inps;

3- la motivazione sulla base della quale eventuali servizi effettivamente prestati e compresi tra quelli in contestazione non fossero stati trasmessi.

Con la medesima ordinanza questa Corte ha onerato l'Inps di prendere specifica posizione sui servizi che fossero risultati prestati e trasmessi, ma non calcolati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.

4. Il 21 dicembre 2023 l'**Ufficio scolastico regionale**, esitando l'ordinanza di cui sopra, ha inviato una **relazione** con la quale aveva affermato

che i servizi in contestazione sono stati effettivamente prestati dalla ricorrente e trasmessi all'Inps utilizzando il portale NOIPA del MEF, tramite versamenti caricati sul cedolino unico della docente.

5. In data 10 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dopo aver affermato che dalla documentazione depositata dall'Ufficio scolastico regionale si trarrebbe conferma che i servizi in contestazione sono stati effettivamente prestati e che di detti servizi è stata data comunicazione all'Istituto previdenziale, ha rilevato che detta documentazione non comprendeva i compensi per ferie non godute nell'anno 1997 e monetizzate, né gli importi percepiti relativi a differenze stipendiali riconosciuti in esito alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 746/2012.

6. L'Inps ha depositato una memoria con PEC del 19 gennaio 2024 con la quale ha evidenziato di aver aggiornato la posizione della ricorrente alla luce delle denunce mensili analitiche fino al 31 dicembre 2006, in tal modo riconoscendole quanto richiesto, ma di non aver potuto procedere analogamente per tutte le poste concernenti il periodo dal 1° gennaio 2007 in poi, in assenza delle relative denunce mensili analitiche.

7. Nel corso dell'udienza del 22 gennaio 2024 l'avvocato della ricorrente ha affermato di ritenere superata la materia del contendere relativamente ai compensi per ferie non godute nell'anno 1997 in ragione dei chiarimenti forniti dall'Inps, mentre permaneva la domanda relativa alle differenze stipendiali conseguenti alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 746/2012.

L'Inps ha affermato che la posizione della ricorrente è regolarizzata fino al 2006, mentre successivamente a tale data le denunce mensili non

sarebbero state trasmesse con la corretta modalità, circostanza che, sostiene, preclude la corretta riliquidazione della pensione.

8. Ad esito dell'udienza del 22 gennaio 2024, questo Giudice ha ordinato, con l'**ordinanza istruttoria** n. 1, del 31 gennaio 2024:

- all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di inviare all'Inps le denunce mensili analitiche relative alla posizione della ricorrente, dal 1° gennaio 2006 alla data di collocamento a riposo, con particolare riferimento alle poste in contestazione, motivando specificamente in merito ai servizi che, eventualmente, non risultassero prestati;

- alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna, di presentare la denuncia relativa all'importo percepito dalla ricorrente relativo alle differenze stipendiali alla stessa riconosciuti in esito alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 746/2012;

- all'Inps, di procedere ad implementare il trattamento pensionistico della ricorrente sulla base delle denunce analitiche di cui sopra tenendo conto delle poste ritenute spettanti, prendendo specifica e motivata posizione sui servizi in contestazione trasmessi ed eventualmente non calcolati.

9. In data 13 marzo 2024 la **Ragioneria territoriale dello Stato**, sede di Bologna ha inviato una nota.

Con essa ha affermato, in particolare, che gli uffici centrali del MEF, investiti della problematica dalla Ragioneria territoriale, hanno correttamente inviato all'Inps le denunce mensili analitiche delle quali hanno altresì fornito i riferimenti delle relative ricevute emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'invio delle dichiarazioni, onde facilitare la conseguente attività di verifica.

In particolare, la Ragioneria territoriale ha chiesto "*si chiede di*

verificare la correttezza del flusso DMA per l'amministrata in oggetto indicata [...] con particolare riferimento ai dati immessi dallo scrivente Ufficio con lotto n. 10137 del 20/9/2018 e all'importo di € 7.507,99 liquidato a titolo di differenze retributive con la citata lavorazione". La risposta del Ministero dell'economia e delle finanze è stata: "In riferimento alla nota in oggetto, si comunica che la dichiarazione di agosto 2018 e gli accessori post data di cessazione risultano correttamente inviati a Inps tramite specifici flussi. Al fine di consentire le ulteriori verifiche presso l'Istituto Previdenziale, si riporta di seguito il riferimento della ricevuta emessa dall'Inps a fronte dell'invio delle dichiarazioni..."

10. L'Istituto scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha depositato una memoria in data 15 marzo 2024.

Con essa ha affermato che è il MEF a inoltrare i flussi a variazione sulla posizione assicurativa dei pensionati e di aver inviato a quest'ultimo Ministero una nota (in allegato) con la quale ha chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna e Ferrara di implementare le denunce analitiche mancanti sulla posizione assicurativa della ricorrente; a tal fine ha allegato la documentazione pervenuta dalle scuole.

11. In data 2 maggio 2024 l'Inps ha depositato una memoria.

Ha rilevato di non aver ricevuto nuove denunce mensili analitiche da parte delle amministrazioni datrici di lavoro della ricorrente e ha evidenziato come, in mancanza di esse, la ricostruzione già elaborata non potesse essere modificata.

12. In data 9 maggio 2024 la ricorrente ha depositato una nota con la quale ha rilevato l'incompletezza della documentazione fornita dalle

amministrazioni interessate affermando la sussistenza di diverse differenze tra le poste dell'imponibile sulla base del quale l'Inps ha determinato il trattamento pensionistico e quello che risulterebbe dai dati in suo possesso.

Per quanto sopra, dopo aver evidenziato nel dettaglio tutti gli importi che a suo avviso sarebbero stati erroneamente non considerati, suddividendoli per annualità, ha chiesto a questa Corte di provvedere ad assumere i provvedimenti necessari affinché le amministrazioni provvedessero ad inoltrare le dichiarazioni all'Inps per incrementare il proprio conto previdenziale e, ad esito di tale operazione, di ordinare all'Inps di precisare l'ammontare della retribuzione pensionabile e, nel caso di discordanza rispetto alla prospettazione da lei fornita, la motivazione della diversa valutazione.

13. In data **20 maggio 2024**, a seguito della **pubblica udienza**, questo Giudice ha dettato a verbale la seguente ordinanza: *“Il Giudice ordina all'Inps, e in particolare al Dirigente della Sede provinciale di Bologna, di prendere specifica posizione sui servizi in contestazione, evidenziando, uno per uno quali sono stati trasmessi all'Inps e quali no; tra quelli trasmessi, quali non sono stati trasmessi con le corrette modalità; i soggetti, Mef, o Istituto scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, responsabili della mancata trasmissione, ove sia possibile evincere ciò dai dati in possesso dall'INPS; infine, di esplicitare i singoli servizi in contestazione tramessi all' INPS, ma non calcolati ai fini del trattamento pensionistico, con relativa motivazione*

A tal fine assegna all'INPS il termine di 30 giorni dalla data odierna per depositare la relativa memoria.

Dispone, altresì, che il MEF entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza trasmetta all'INPS e per conoscenza

*a questa Sezione il flusso relativo alle differenze stipendiali richieste dalla
ricorrente conseguenti alla sentenza n. 746/2012.*

Rinvia la discussione all'udienza dell'8 luglio 2024 ore 11:30.

*Riconosce a parte ricorrente un termine per note fino a 10 giorni
prima.*

*Ricorda alle parti le possibili conseguenze penali e sul piano erariali
per mancata ottemperanza a ordinanza istruttoria.*

*Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza
al MEF”.*

14. In data 11 giugno 2024, a esito dell'ordinanza istruttoria sopra
riportata, **il Ministero dell'economia e delle finanze** ha trasmesso una nota.

Con essa ha comunicato di avere adempiuto ad inviare i flussi relativi
alle differenze stipendiali richieste dalla ricorrente e conseguenti alla sentenza
del Tribunale di Bologna n. 746, dell'8 giugno 2012.

15. L'**Inps** ha risposto all'ordinanza istruttoria di questa Corte
trasmettendo una nota il 19 giugno 2024.

Ha evidenziato come fosse stato ricostituito il trattamento pensionistico
della ricorrente in data 11 giugno 2024 a seguito di una denuncia mensile
analitica depositata dal Mef nell'aprile 2024 e ha affermato che tutti i servizi
per i quali erano stati comunicati gli imponibili contributivi erano stati presi in
considerazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

L'Istituto previdenziale, inoltre, ha sostenuto che i flussi di
trasmissione comprendono imponibili complessivi con l'indicazione solo
dell'importo e dell'anno di riferimento e, conseguentemente, di non essere
nelle condizioni di scorporare i dati e di evincere a quali specifiche voci si

riferisse l'importo comunicato dal Mef con le denunce contributive né, quindi, di essere in grado di dedurre da tali denunce la c.d. "concorrenza alla valutazione del 18%.

Per quanto sopra, l'Inps ha dichiarato di non poter prendere specifica posizione sui servizi in contestazione.

16. La ricorrente ha depositato una nota il 28 giugno 2024.

Ha affermato che da un esame dell'estratto conto previdenziale aggiornato risultava mancare, sulla base dei suoi calcoli, imponibile pensionabile per circa 66.168 euro; al contrario, che era stato registrato il maggiore imponibile conseguito all'inserimento delle differenze stipendiali riconosciute con la sentenza del tribunale di Bologna n. 746/2012.

Ha contestato l'affermazione dell'Inps secondo il quale non sarebbe in possesso dei dati scorporati.

Ha sostenuto, inoltre, che "a seguito di un primo esame" l'ammontare dei compensi accessori maturati sarebbe superiore al 18% dello stipendio base e a tal fine allega documentazione della Ragioneria dello Stato di Bologna relativa al periodo dal 31 agosto 2018 al 18 settembre 2020.

17. Nel corso dell'udienza dell'8 luglio 2024, questo Giudice preliminarmente ha dato atto che, a seguito dell'ordinanza del 20 maggio 2024, l'Istituto previdenziale ha proceduto ad operare un adeguamento della pensione della ricorrente.

Permaneva il problema di consentire la verifica di alcuni servizi in contestazione riconducibili al periodo post-introduzione DMA per risolvere il quale si rendeva necessario chiedere specificamente al MEF i dati scorporati e all'INPS di prendere, conseguentemente, posizione sugli stessi.

18. Conseguentemente, questo Giudice ha dettato la seguente

ordinanza a verbale: *“Il Giudice ordina al Mef di trasmettere entro il 30 luglio 2024 all’Inps, e per conoscenza a questa Sezione, i dati scorporati sottostanti le DMA concernenti la posizione della sig.ra (omissis) onde consentire all’Istituto previdenziale di avere contezza a quale specifica voce (es. stipendio, ferie non godute, compensi accessori) si riferiscano i singoli importi comunicati. Qualora non ne sia direttamente in possesso, il Mef provvederà, mediante interlocuzione diretta, a richiederli agli istituti scolastici interessati, allo scopo di poterli a propria volta trasmetterli.*

L’Istituto previdenziale entro il 25 settembre 2024 prenderà posizione rispetto alle voci in contestazione e provvederà all’eventuale ricostruzione della pensione della ricorrente.

Rinvia la discussione all’udienza del 30 ottobre 2024 ore 11:30.

Riconosce a parte ricorrente un termine per note fino a 10 giorni prima”.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al MEF”.

19. In data 29 luglio 2024 il **Ministero dell’economia e delle finanze** ha depositato una nota con la quale ha riscontrato nel rispetto del termine a esso assegnato l’ordinanza istruttoria di questa Corte relazionando all’Inps e, per conoscenza, a questa Corte.

Il Mef ha evidenziato che, in un’ottica collaborativa, ha richiesto al legale di parte ricorrente un prospetto riepilogativo dei dati mancanti. Sulla base di quest’ultimo prospetto sono stati trasmessi dagli Istituti scolastici interessati i dati in possesso, relativi alle competenze accessorie emessi in

favore della sig.ra (omissis) (allegati alla nota). Per quanto concerne i trattamenti stipendiali, il Mef ha trasmesso l'elenco degli importi di diritto e l'elenco delle emissioni dell'anno 2001.

20. Il 13 ottobre 2024, quindi ben oltre il termine del 25 settembre che le era stato assegnato, **l'Inps ha depositato una nota** con la quale, a fronte della richiesta di questa Corte di prendere *“posizione rispetto alle voci in contestazione e provvederà all'eventuale ricostruzione della pensione della ricorrente”*, si era limitata a rappresentare che non risultavano aggiornamenti delle denunce entrate in passweb e di non avere potuto pertanto operare ulteriori ricostruzioni.

21. A seguito dell'udienza del 30 ottobre 2024, con **ordinanza n. 32, del 5 novembre 2024**, questa Corte, ritenendo necessario per la corretta definizione del giudizio che l'Inps prendesse specifica posizione in merito alle singole voci in contestazione oggetto della pretesa della ricorrente ha disposto come segue: *“ordina all'Inps di prendere specifica posizione sulle singole poste in contestazione, eventualmente provvedendo, ad esito delle verifiche eseguite, a ricostruire direttamente il trattamento pensionistico della ricorrente”*. A tal fine ha nominato *commissario ad acta* per l'esecuzione dell'ordinanza il Direttore regionale *pro tempore* dell'Inps dell'Emilia-Romagna, con facoltà di delega.

22. In data 20 dicembre 2024 **il Direttore regionale dell'Inps** in esito alla menzionata ordinanza n. 32/2024 ha **depositato una tabella** accompagnata da una nota esplicativa.

L'Istituto previdenziale ha operato una dettagliata ricostruzione della posizione previdenziale della ricorrente prendendo specifica posizione sulle

singole voci in contestazione, pur evidenziando che detta ricostruzione ha scontato criticità legate all'incoerenza delle informazioni pervenute all'Istituto da diverse fonti di alimentazione (denunce fiscali, denuncia mensile analitica, flussi MEF, cedolini), oltre che alle difficoltà di attribuire alle diverse annualità emolumenti e accessori corrisposti e dichiarati, anche in maniera aggregata e/o non corretta, a distanza di tempo rispetto ai periodi di competenza. Inoltre, che le richieste della ricorrente appaiono all'Istituto difficilmente riscontrabili in modo analitico dalla documentazione in atti.

Nello specifico ha evidenziato, come da tabella, che:

- per l'anno 2001, ha aggiornato la posizione assicurativa della ricorrente ai fini della riliquidazione della prestazione pensionistica;

- per alcune annualità, che dalla tabella si evince essere gli anni 2005, 2006, 2008, 2009 e 2013, ha riavviato l'istruttoria con il datore di lavoro per avere conferma dell'effettiva natura di importi oggetto di contestazione;

- per le restanti annualità non ha rilevato elementi idonei a suffragare l'ipotesi di un'errata valutazione della contribuzione e della correlata prestazione pensionistica.

Il Direttore regionale dell'Inps, nel concludere, si è detto disponibile, collaborando con gli altri attori coinvolti, a completare la definizione della posizione pensionistica della sig.ra (omissis).

23. La parte ricorrente ha depositato una memoria in data 25 gennaio 2025.

Ha evidenziato, con l'ausilio di un prospetto, le divergenze tuttora presenti tra la posizione dell'Inps e la propria.

Ha domandato, inoltre, che venisse fissata un'altra udienza per

consentire la raccolta dei dati mancanti, nonché che fossero sollecitate le Amministrazioni interessate a rispondere senza ulteriori indugi.

Da ultimo, ha chiesto di essere autorizzata al confronto diretto con il *commissario ad acta*, al dichiarato fine di assicurare la più rapida ed esaustiva definizione della controversia.

24. A esito dell'udienza del 7 febbraio 2025 questo Giudice ha dettato la seguente **ordinanza a verbale**: *“si dispone che il Direttore regionale pro tempore dell’Inps, Direzione regionale dell’Emilia-Romagna, continui ad operare quale commissario ad acta, con facoltà di delega, al fine di prendere specifica posizione sulle poste in contestazione nel presente giudizio anche in riferimento alle annualità rispetto alle quali non ha ancora ricevuto riscontro alle richieste inviate all’amministrazione, datore di lavoro della ricorrente. Il commissario ad acta dovrà provvedere entro il 10 aprile 2025 depositando una relazione direttamente al fascicolo digitale del giudizio nonché, per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente: avv.donatellacristina.carroni@pec.it. L’istituto (omissis) di (omissis), al quale è anche indirizzata la presente ordinanza, dovrà esitare quanto prima e con completezza le richieste del commissario ad acta. Il giudizio è rinviato al 9 maggio 2025 alle ore 11.30 con riconoscimento di un termine per note alla parte ricorrente fino a 10 giorni prima dell’udienza”.*

25. Il **Commissario ad acta** ha ottemperato a quanto è stato disposto con l’ordinanza sopra menzionata depositando una nota il 9 aprile 2025.

Evidenzia che la tabella allegata alla propria nota contiene per ogni anno oggetto di contestazione gli elementi di analisi della situazione e la posizione assunta dall’Inps. Sottolinea che l’Inps, a seguito dell’avvenuta

correzione di imponibili contributivi da parte dell'Istituto (omissis), ha provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico *sub iudice*, come da provvedimento allegato alla nota.

Afferma che non residuerebbero ulteriori adempimenti che l'Istituto potrebbe porre in essere, anche per il suo tramite di *commissario ad acta*.

26. In data 29 aprile 2025 il **difensore della ricorrente** ha depositato una nota.

Rileva che vi è ancora una differenza nell'imponibile da valorizzare ai fini pensionistici, tra i dati prospettati dalla ricorrente e quelli ritenuti utilizzabili dall'Inps per 19.985,86 euro.

Quindi, elenca la differenza anno per anno. In riferimento all'anno 2004 evidenzia che l'Inps non ha specificato quali compensi non sarebbero valutabili.

Chiede che sia disposto un approfondimento istruttorio integrativo “*volto a chiarire gli aspetti tuttora contrastanti emersi al fine di individuare la corretta retribuzione valorizzabile ai fini del giusto trattamento pensionistico*”.

27. All'**udienza del 9 maggio 2025**, dopo che questo Giudice aveva, per meglio indirizzare la discussione, evidenziato di ritenere la causa matura per la decisione, entrambe le parti hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha altresì domandato che venisse riconosciuta la soccombenza virtuale dell'Inps al fine della condanna alle spese, mentre l'Istituto previdenziale ha chiesto la compensazione, argomentando che il comportamento dell'Inps sarebbe stato condizionato da quello del datore di

lavoro, che non aveva trasmesso i dati completi.

DIRITTO

1. La dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come confermato dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019), presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al Giudice, in tal modo manifestando il superamento della posizione di contrasto tra esse e, conseguentemente, il venir meno della necessità di una pronuncia (in termini, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 87/2024).

2. Nell’odierno giudizio, per quanto sopra esposto, dev’essere **dichiarata la cessazione della materia del contendere**, stante le conformi conclusioni presentate dalle parti.

3. La prevalente soccombenza virtuale dell’Inps ne giustifica la condanna alle **spese di giudizio**.

In proposito, occorre evidenziare che è solo parzialmente corretta l’affermazione dell’avvocato difensore dell’Inps che, nel domandare la compensazione delle spese, ha sostenuto che il comportamento dell’Istituto sarebbe stato condizionato dalle omissioni del datore di lavoro nella trasmissione dei dati. In realtà, è altresì necessario tenere conto che l’Inps nel corso del processo a lungo ha omesso, nonostante le diverse sollecitazioni di questo Giudice, di prendere specifica posizione sui servizi in contestazione prestati dalla ricorrente, in tal modo contravvenendo al disposto di cui all’art. 156, comma 3, codice giustizia contabile, in forza del quale il convenuto nel costituirsi deve prendere posizione in maniera specifica circa i fatti affermati

dal ricorrente a fondamento della domanda; così facendo l'Inps ha contribuito in maniera decisiva al protrarsi del processo. Ciò, tanto che questa Corte è stata costretta a nominare un *commissario ad acta*, onerandolo di prendere specifica posizione sulle singole poste in contestazione.

Nel determinare l'importo delle spese è necessario tener conto della complessità della vicenda, nonché di come il giudizio si sia sviluppato in ben sette udienze, circostanza del tutto straordinaria nel processo pensionistico che è in linea di principio caratterizzato dal principio di concentrazione processuale e di speditezza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni istanza, dichiara **estinto il giudizio per cessata materia del contendere**.

Condanna l'Inps al pagamento delle **spese di giudizio**, a favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) euro, oltre al rimborso per spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.

SENT. N. 50/2025/C

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 15 maggio 2025

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente
giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 15 maggio 2025

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)